



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Napoli

SENT. N. 28956/18
R. G. 77358/18
CRON. 11740/18
REP.

Il Giudice di Pace della VI^a Sezione di Napoli, nella persona della dott.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 01.04.2019, nella causa civile iscritta al n° 77358 del Ruolo Generale dell'anno 2018 ad oggetto "Opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione esattoriale".

TRA

[REDACTED] elett.te dom.to in Napoli, alla Via nolana 28 rapp.to e difeso dall'avv. roberto viola giusta procura in calce all'atto di citazione.

OPPONENTE

CONTRO

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, con sede legale in roma, alla vai G. Grezar, 14, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. [REDACTED], presso il quale elett.te domicilia in napoli, alla via [REDACTED], giusta procura in calce all'atto di citazione

OPPOSTO

e

Comune di Napoli, in Persona del Sindaco p.t., dom.,to per la carica in p.zza Municipio, Napoli
Prefettura di Caserta, in persona del prefetto p.t., dom.to per la carica alla p.zza della prefettura
Casa circondariale di Napoli secondigliano, in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica alla via roma verso scampia 350, dom.ta ex lege presso l'avvocatura distrettuale di napoli alla via diaz 11
Corte d'appello di napoli, in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica alla p.zza porzio, nuovo pal. Di giustizia, dom.ta ex lege presso l'avvocatura distrettuale di napoli alla via diaz 11

OPPOSTO/Contumace

Conclusioni: come da verbale di udienza del 01.04.2019.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente come sopra indicato, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 cpc, avverso la cartella esattoriale di pagamento di seguito indicate:

- n° 071 2008 0042421744 000 di € 7720,47 (spese e interessi compresi).
- n. 071 2006 0082823309 000 di € 2354,19 (spese e interessi compresi).
- n. 071 2007 0217121251 000 di € 2039,98 (spese e interessi compresi).

- n. 071 2006 0023067468 000 di € 1346,65 (spese e interessi compresi).

Le predette cartelle risultavano emesse, come nelle medesime si rileva, per il pagamento di sanzioni amministrative relative a verbali di violazione delle prescrizioni al Codice della Strada accertate rispettivamente dalla prefettura di napoli e dalla prefettura di caserta e dalla corte d'appello di napoli e dalla casa circondariale di secondigliano a carico dell'opponente

L'opponente, assumendo, preliminarmente, di ignorare la pretesa creditoria per non aver mai ricevuto la cartella, eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto da parte dell'Amministrazione e dell'Agente delle Entrate ad esigere il pagamento anche per omessa notifica del sottostante titolo.


Incardinata rettamente la lite, si costituiva la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, che eccepiva l'infondatezza del ricorso nonché la sua inammissibilità, improponibilità, improcedibilità.

Non si costituivano, invece, le amministrazioni in epigrafe indicate benché raggiunto da rituale atto di citazione in giudizio, dei quali si dichiara la contumacia

Su richiesta di parte attrice, quindi, atteso che la precisazione delle conclusioni, in ogni caso, può essere svolta anche riportando le conclusioni nel verbale di udienza senza che sia necessario un esplicito invito del giudicante, non risultando obbligatorio per il giudice concedere alle parti la possibilità di depositare **memorie conclusionali**, scelta che rientra tra i suoi poteri discrezionali, la causa, alla udienza in epigrafe indicata veniva riservata in decisione.

A tal proposito soccorre la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, con sentenza del 2.10. 2015 n° 19704, ha risolto il variegato e contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di impugnabilità dell'estratto di ruolo, dichiarando ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall'Agente della riscossione: proprio come nel caso che qui interessa. Con la predetta pronuncia, infatti, la Suprema Corte, intervenendo sulla questione della impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo, afferma, in buona sostanza, che il debitore può impugnare l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento non validamente notificata, anche se ne venga a conoscenza per la prima volta mediante l'estratto di ruolo rilasciatogli dall'Agente della riscossione, senza dover necessariamente attendere uno specifico atto di intimazione per potersi difendere.

Quanto sopra, sulla base della considerazione per la quale *"una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riscossione esattoriale impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere*



2

senza motivo compreso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

Ciò premesso, dando atto che non risulta provata la notifica della cartella, va dichiarata ammissibile la spiegata opposizione nonchè la competenza, per valore e per materia. dell'adito GdP; al tempo stesso, circa quella per territorio, non essendone stata, in ragione della contumacia degli opposti, eccepita la sussistenza, questa può radicarsi in capo al sottoscritto giudice.

Esaminate, quindi, le questioni preliminari, devesi, poi, rammentare che, in materia di opposizione all'atto finale del procedimento sanzionatorio (iscrizione a ruolo e riscossione mediante cartella esattoriale) i principi fondamentali posti a tutela del cittadino sono diversi. La cartella (ovvero l'estratto nelle sole ipotesi previste dalle SS.UU. con la citata sentenza del n° 19704/2015) , infatti, è impugnabile:

1. Con il rito ex art. 22 e 23 della Legge 689/81 ovvero ai sensi del capo II del D.Lgs 150/11 nel caso in cui s'intenda far valere l'assenza del provvedimento sanzionatorio o vizi nella sua notificazione, recuperando in tale ultima ipotesi il mezzo di tutela ingiustamente pretermesso (Cfr. Cass. Sez. I, 9.3.2001 n° 3450; Idem, Sez. III, 3.3.2000 n° 2369; Idem, Sez. I, 25.1.2000 n° 799; Idem, Sez. III, 7.4.2000 n° 4360).
2. Con il mezzo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, e perciò dinanzi al giudice competente (in questo caso con restituzione alle normali regole della competenza e del rito previsti dal codice: quindi ad esempio con atto di citazione e non con ricorso innanzi al giudice competente *ratione valoris*), allorquando si intendano far valere fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione del titolo esecutivo: pagamento, morte del debitore, altre cause di estinzione, prescrizione, intervenuta decadenza dell'Amministrazione della pretesa creditoria per decorso dei termini per l'iscrizione a ruolo (Cfr. Cass. Sez. I, 12.4.2002 n° 5279; Cass. Sez. Un., 9.11.2000 n° 1162).
3. Con il mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, con le stesse modalità di cui sopra e nel termine perentorio fissato dalla legge, ove si intendano far valere i vizi della procedura esecutiva: quindi, ad esempio, mancata o illegittima notificazione della cartella esattoriale stessa o dell'avviso di mora, vizi rituali della cartella stessa e così via (Cfr. Cass. Sez. I, 28.6.2002 n° 9498), nonché, circa l'ipotesi, anch'essa da far valere con il rito ex art. 617 cpc, di difetto di elementi idonei a far identificare il titolo di pagamento (Cfr. Cass. Sez. I, 20.7.2001 n° 9912).

Alla stregua di quanto sopra, va, di conseguenza, osservato che l'opposizione qui spiegata ed introdotta attraverso atto di citazione, non può rientrare palesemente nell'ambito del rito di cui al capo II del D.Lgs 150/11 ovvero non sono ammissibili eventuali doglianze rientranti nella ipotesi sub 1), ma è riconducibile, invece, al secondo rimedio (opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc), considerato, in ogni caso, che l'esecuzione non risulta iniziata, dando atto, pertanto che, quanto ad

eventuali altri motivi di opposizione, essi non possono trovare ingresso nel presente giudizio in ragione della scelta processuale operata dall'istante, atteso che, come detto, qualsivoglia vizio dei sottostanti verbali non è in questa sede deducibile.

Ciò precisato e venendo allo specifico, sulla base dei principi e dei richiami di cui sopra, occorre evidenziare che, dalla documentazione prodotta dalla Soc. Agenzia delle Entrate SpA e in atti, va affermato che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/81 si è compiuta. Infatti la presunta notifica delle cartelle esattoriali di cui all'estratto di ruolo risulta essere avvenuta per la cartella n. 071 2008 0042421744 000 in data 16.01.2008 per la cartella n. 071 2006 0082823309 000 in data 15.05.2006 per la cartella n. 071 2007 0217121251 000 in data 18.10.2007, per la cartella n. 071 2006 0023067468 in data 18.10.2007 e per la cartella n. 071 2001 0386084367 000 in data 28.03.2006, come, appunto, si evince dall'estratto di ruolo opposto, datato 30.04.2018. E pertanto, va affermato che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689/81 si è compiuta.

In conclusione, considerato quanto sopra, in accoglimento dell'opposizione in esame, va annullata l'iscrizione a ruolo delle somme ingiunte con le cartelle succitate, le quali vanno, parimenti, annullata in uno con l'iscrizione a ruolo esattoriale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, a favore dell'opponente, valutato il valore della causa, l'attività processuale svolta e le spese vive desumibili dagli atti, mancando nota spese, ponendo le medesime a carico e della Agenzia delle Entrate-Riscossione, compensandole tra le amministrazioni in epigrafe indicate e l'opponente.

P.Q.M.

Il GdP, [REDACTED] definitivamente giudicando sulla domanda come in premessa, così decide:

1. Accoglie l'opposizione proposta da buccino antonio nei confronti della Soc. Agenzia delle Entrate – Riscossione spa e della Prefettura di Napoli e della prefettura di caserta e della casa circondariale di secondigliano e della corte d'appello di napoli e, per l'effetto,
2. dichiara estinto il diritto di quest'ultima Amministrazione e dell'Agente della Riscossione ad esigere il pagamento delle somme (spese e interessi compresi) di cui alla cartella 071 2008 071 2008 0042421744 000 n. 071 2006 0082823309 000 n. 071 2007 0217121251 000 n. 071 2006 0023067468 000, riferita a sanzioni amministrative relative a violazioni alle prescrizioni nelle medesime contenute
3. Annulla, per l'effetto, la predetta cartella e dichiara inefficace la relativa iscrizione nei ruoli per le somme ivi contenute.
4. Condanna, altresì, la Soc. Agenzia delle Entrate - Riscossione SpA, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite nella misura di € 100.00 per esborsi e di € 2000,00 per compenso professionale nonché 15% spese generali CPA e IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario



R.G. 77358/2018

5. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le restanti parti

Così deciso in Napoli il 10 giugno 2019

IL CANCELLIERE

[Redacted signature]

Il Giudice di Pace

[Redacted signature]

[Handwritten signature]



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, il 14 GIU. 2019

IL CANCELLIERE

[Redacted signature]